

Bruxelles, 23.5.2023
COM(2023) 264 final

2023/0160 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite riguardo alle proposte di modifica dei regolamenti ONU n. 13, 16, 24, 41, 49, 51, 54, 75, 78, 79, 83, 85, 94, 95, 101, 109, 110, 117, 127, 129, 134, 135, 137, 153 e 155, a una proposta relativa a un nuovo regolamento ONU sulle emissioni reali di guida a livello mondiale, a una proposta di modifica del GTR ONU n. 13 e a una proposta relativa a un nuovo GTR ONU sulla misurazione in laboratorio delle emissioni dei freni dei veicoli leggeri

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'UE nel Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (WP.29) in riferimento all'adozione di modifiche di regolamenti delle Nazioni Unite (regolamenti ONU) e di regolamenti tecnici mondiali (GTR) ONU attualmente in vigore.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo del 1958 riveduto e l'accordo parallelo

Sono in vigore due accordi per l'elaborazione di prescrizioni armonizzate finalizzate a eliminare gli ostacoli tecnici al commercio di veicoli a motore tra le parti contraenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) e per garantire che i veicoli a motore offrano un elevato livello di sicurezza e di protezione dell'ambiente:

- l'accordo dell'UNECE relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("accordo del 1958 riveduto"); e
- l'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo").

Per l'UE, tali accordi sono entrati in vigore rispettivamente il 24 marzo 1998 e il 15 febbraio 2000. Il WP.29 supervisiona i lavori relativi a tali accordi.

2.2. Il Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite

Il WP.29 costituisce un quadro unico per l'armonizzazione a livello mondiale della regolamentazione sui veicoli. Si tratta di un gruppo di lavoro permanente nel quadro istituzionale delle Nazioni Unite, con un mandato specifico e un regolamento interno proprio. Il WP.29 è un forum mondiale nel quale hanno luogo discussioni aperte in materia di regolamenti sui veicoli a motore e di attuazione dell'accordo del 1958 riveduto e dell'accordo parallelo. Ogni Stato membro delle Nazioni Unite e ogni organizzazione regionale di integrazione economica costituita da Stati membri delle Nazioni Unite ha la facoltà di partecipare a pieno titolo alle attività del WP.29 e di diventare parte contraente degli accordi in materia di veicoli supervisionati dal WP.29. L'UE è parte di tali accordi¹.

¹ Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("Accordo del 1958 riveduto") (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).

Decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo") (GU L 35 del 10.2.2000, pag. 12).

Il WP.29 dell'UNECE si riunisce tre volte l'anno, a marzo, a giugno e a novembre. Per tenere conto del progresso tecnico, nel corso di ciascuna riunione il WP.29 può adottare:

nuovi regolamenti ONU;

nuove risoluzioni ONU;

nuovi GTR ONU;

modifiche di regolamenti e risoluzioni ONU a norma dell'accordo del 1958 riveduto; e

modifiche di GTR e risoluzioni ONU a norma dell'accordo parallelo.

Prima di ogni riunione del WP.29, appositi organi sussidiari del WP.29 discutono tali modifiche a livello tecnico.

In seguito il WP.29 può adottare proposte:

a maggioranza qualificata delle parti contraenti presenti e votanti per le proposte nell'ambito dell'accordo del 1958 riveduto; o

per consenso delle parti contraenti presenti e votanti per le proposte nell'ambito dell'accordo parallelo.

Prima di ogni sessione del WP.29, una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce la posizione da adottare a nome dell'UE per quanto riguarda:

nuovi regolamenti ONU, GTR ONU e risoluzioni ONU; e

modifiche, supplementi e rettifiche di regolamenti ONU, GTR ONU e risoluzioni ONU.

2.3. L'atto previsto del WP.29

Dal 20 al 22 giugno 2023, nell'ambito della sua 190^a sessione, il WP.29 può adottare:

proposte di modifica dei regolamenti ONU n. 13, 16, 24, 41, 49, 51, 54, 75, 78, 79, 83, 85, 94, 95, 101, 109, 110, 117, 127, 129, 134, 135, 137, 153 e 155;

una proposta relativa a un nuovo regolamento ONU sulle emissioni reali di guida a livello mondiale;

una proposta di modifica del GTR ONU n. 13; e

una proposta relativa a un nuovo GTR ONU sulla misurazione in laboratorio delle emissioni dei freni dei veicoli leggeri.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UE

Il sistema del WP.29 rafforza l'armonizzazione internazionale delle norme relative ai veicoli. L'accordo del 1958 riveduto svolge un ruolo fondamentale per il conseguimento di tale obiettivo. I costruttori dell'UE possono utilizzare un insieme comune di regolamenti di omologazione, sapendo che i loro prodotti saranno riconosciuti conformi alla legislazione nazionale dalle parti contraenti.

Ciò ha consentito l'abrogazione, con il regolamento (CE) n. 661/2009 sulla sicurezza generale dei veicoli a motore, di oltre 50 direttive dell'UE, che sono state sostituite con i corrispondenti regolamenti elaborati in forza dell'accordo del 1958 riveduto.

Il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio² segue un approccio analogo. Esso stabilisce le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche per l'omologazione e l'immissione sul mercato di tutti i nuovi veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti. Tale regolamento incorpora regolamenti adottati a norma dell'accordo del 1958 riveduto nel sistema di omologazione dell'UE, quali prescrizioni per l'omologazione o alternative alla legislazione dell'UE.

Una volta che il WP.29 ha adottato una proposta relativa a un nuovo regolamento ONU o alla modifica di un regolamento ONU, il segretario esecutivo dell'UNECE notifica l'atto corrispondente alle parti contraenti. A meno che una minoranza di blocco delle parti contraenti non si opponga entro 6 mesi, l'atto entra in vigore. Ciascuna parte contraente può quindi recepire l'atto nella propria normativa nazionale applicabile. Nell'UE la pubblicazione dell'atto nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* completa il processo di recepimento.

È necessario stabilire la posizione dell'UE in merito ai seguenti atti:

- proposte di modifica dei regolamenti ONU n. 13, 16, 24, 41, 49, 51, 54, 75, 78, 79, 83, 85, 94, 95, 101, 109, 110, 117, 127, 129, 134, 135, 137, 153 e 155 al fine di aggiornare le disposizioni relative a:
 - frenatura dei veicoli pesanti;
 - cinture di sicurezza;
 - inquinanti visibili, misurazione della potenza dei motori ad accensione spontanea (fumo dei motori diesel);
 - emissioni sonore dei motocicli;
 - emissioni dei motori ad accensione spontanea e ad accensione comandata;
 - rumorosità dei veicoli delle categorie M e N;
 - pneumatici per veicoli commerciali e relativi rimorchi;
 - pneumatici per veicoli della categoria L;
 - frenatura dei veicoli appartenenti alla categoria L;
 - sterzo;
 - emissioni dei veicoli leggeri;
 - emissioni dei veicoli delle categorie M1 e N1;
 - misurazione della potenza netta e della potenza su 30 minuti;
 - collisione frontale;
 - urto laterale;
 - emissioni di CO₂/consumo di carburante;
 - pneumatici ricostruiti per veicoli commerciali e relativi rimorchi;
 - veicoli a gas naturale compresso e a gas naturale liquefatto;

² Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).

- resistenza al rotolamento, rumorosità di rotolamento e aderenza sul bagnato degli pneumatici;
- sicurezza dei pedoni;
- dispositivi avanzati di ritenuta per bambini;
- veicoli a idrogeno con pile a combustibile;
- urto laterale contro un palo;
- collisione frontale, con particolare riguardo per i sistemi di ritenuta;
- integrità dell'impianto di alimentazione e sicurezza del motopropulsore elettrico in caso di collisione posteriore; e
- cbersicurezza e sistema di gestione della cbersicurezza;
- una proposta relativa a un nuovo regolamento ONU sulle emissioni reali di guida a livello mondiale;
- una proposta di modifica del GTR ONU n. 13; e
- una proposta relativa a un nuovo GTR ONU sulla misurazione in laboratorio delle emissioni dei freni dei veicoli leggeri.

Il WP.29 prevede di votare su tali proposte in occasione della riunione che si terrà dal 20 al 22 giugno 2023.

È inoltre necessario stabilire la posizione dell'UE in merito a:

- una proposta di autorizzazione riveduta all'elaborazione di un GTR ONU sulle emissioni reali di guida a livello mondiale;
- una proposta di richiesta di autorizzazione all'elaborazione di un nuovo GTR sulla durata delle batterie di bordo dei veicoli pesanti elettrici;
- una proposta di modifica dell'ECE/TRANS/WP.29/2022/58 dal titolo "Nuovo metodo di valutazione/prova per la guida automatizzata - Orientamenti per la convalida del sistema di guida automatizzata";
- una proposta di modifica del documento interpretativo del regolamento ONU n. 155;
- una proposta di relazione finale sullo stato di elaborazione di un nuovo GTR ONU sulla misurazione in laboratorio delle emissioni dei freni dei veicoli leggeri;
- una proposta di relazione finale sullo stato di avanzamento della modifica 1 del GTR ONU n. 13; e
- una proposta di proroga di cinque anni dell'inclusione nella raccolta dei regolamenti proposti della voce n. 15 — Metodologia utilizzata dal Giappone in relazione alle emissioni di guida reali.

L'Unione dovrebbe sostenere gli atti suddetti perché sono in linea con la sua politica del mercato interno per quanto riguarda l'industria automobilistica e con le sue politiche in materia di trasporti, clima ed energia.

Tutti questi atti hanno un impatto molto positivo sulla competitività del settore automobilistico dell'UE e sul commercio internazionale. Il voto a favore di tali atti promuoverebbe il progresso tecnologico, permetterebbe economie di scala, eviterebbe la

frammentazione del mercato interno e garantirebbe l'applicazione uniforme degli standard automobilistici in tutta l'UE.

Il ricorso a perizie esterne non è pertinente ai fini della presente proposta; quest'ultima sarà tuttavia esaminata dal Comitato tecnico - Veicoli a motore.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, TFUE prevede che il Consiglio adotti decisioni che stabiliscano "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"³.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il WP.29 è un organo in cui le parti contraenti dell'UNECE discutono l'attuazione dell'accordo del 1958 riveduto e dell'accordo parallelo.

Gli atti che il WP.29 è chiamato ad adottare sono atti aventi effetti giuridici.

I regolamenti ONU inclusi nell'atto previsto avranno carattere vincolante per l'Unione. Unitamente ai GTR ONU, saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto della legislazione dell'UE nel settore dell'omologazione dei veicoli.

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'UE.

L'atto previsto può perseguire una duplice finalità o avere una doppia componente, una delle quali può considerarsi principale e l'altra solo accessoria. In tal caso, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto è il ravvicinamento delle legislazioni. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 114 TFUE.

³ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, *Germania contro Consiglio*, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe quindi essere costituita dall'articolo 114 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite riguardo alle proposte di modifica dei regolamenti ONU n. 13, 16, 24, 41, 49, 51, 54, 75, 78, 79, 83, 85, 94, 95, 101, 109, 110, 117, 127, 129, 134, 135, 137, 153 e 155, a una proposta relativa a un nuovo regolamento ONU sulle emissioni reali di guida a livello mondiale, a una proposta di modifica del GTR ONU n. 13 e a una proposta relativa a un nuovo GTR ONU sulla misurazione in laboratorio delle emissioni dei freni dei veicoli leggeri

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 97/836/CE del Consiglio¹ l'Unione ha aderito all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("accordo del 1958 riveduto"). L'accordo del 1958 riveduto è entrato in vigore il 24 marzo 1998.
- (2) Con la decisione 2000/125/CE del Consiglio² l'Unione ha aderito all'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo"). L'accordo parallelo è entrato in vigore il 15 febbraio 2000.
- (3) Il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio³ stabilisce le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche per l'omologazione e

¹ Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("Accordo del 1958 riveduto") (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).

² Decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici mondiali applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo") (GU L 35 del 10.2.2000, pag. 12).

³ Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i

l'immissione sul mercato di tutti i nuovi veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti. Il presente regolamento incorpora regolamenti adottati a norma dell'accordo del 1958 riveduto ("regolamenti ONU") nel sistema di omologazione dell'UE, quali prescrizioni per l'omologazione o alternative alla legislazione dell'Unione.

- (4) A norma dell'articolo 1 dell'accordo del 1958 riveduto e dell'articolo 6 dell'accordo parallelo, il Forum mondiale dell'UNECE per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (WP.29) può adottare proposte di modifica di regolamenti ONU, di GTR ONU e di risoluzioni ONU, e proposte di nuovi regolamenti ONU, di nuovi GTR ONU e di nuove risoluzioni ONU riguardanti l'omologazione dei veicoli. Conformemente a tali disposizioni, il WP.29 dell'UNECE può inoltre adottare proposte di autorizzazione all'elaborazione di modifiche di GTR ONU o di nuovi GTR ONU e di estensione dei mandati dei GTR ONU.
- (5) Dal 20 al 22 giugno 2023, nell'ambito della 190^a sessione del Forum mondiale dell'UNECE per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli, il WP.29 può adottare:
proposte di modifica dei regolamenti ONU n. 13, 16, 24, 41, 49, 51, 54, 75, 78, 79, 83, 85, 94, 95, 101, 109, 110, 117, 127, 129, 134, 135, 137, 153 e 155;
una proposta relativa a un nuovo regolamento ONU sulle emissioni reali di guida a livello mondiale;
una proposta di modifica del GTR ONU n. 13; e
una proposta relativa a un nuovo GTR ONU sulla misurazione in laboratorio delle emissioni dei freni dei veicoli leggeri.
- (6) I regolamenti ONU avranno carattere vincolante per l'Unione. Unitamente ai GTR ONU, incideranno in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione nel settore dell'omologazione dei veicoli. È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di WP.29 in merito all'adozione di tali proposte.
- (7) Alla luce dell'esperienza e degli sviluppi tecnici è necessario modificare o integrare le prescrizioni relative ad alcuni elementi o a determinate caratteristiche di cui ai regolamenti ONU n. 13, 16, 24, 41, 49, 51, 54, 75, 78, 79, 83, 85, 94, 95, 101, 109, 110, 117, 127, 129, 134, 135, 137, 153 e 155, e del GTR ONU n. 13.
- (8) Per tenere conto del progresso tecnico e ridurre l'impronta ambientale, è necessario adottare un nuovo regolamento ONU sulle emissioni reali di guida a livello mondiale e un nuovo GTR ONU sulla misurazione in laboratorio delle emissioni dei freni dei veicoli leggeri.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della 190^a sessione del Forum mondiale dell'UNECE per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli, che si terrà tra il 20 e il 22 giugno 2023, è quella di votare a favore delle proposte indicate nell'allegato della presente decisione.

regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*